N. protocollo: 118/2020

AL VIA LA REGOLARIZZAZIONE ENTRO IL 30 OTTOBRE E RINVIO DEL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

Con il cosiddetto Decreto Agosto (D.L. 104/2020), recentemente convertito dalla L. 126/2020, il legislatore è intervenuto in favore del contribuente prevedendo, agli articoli 98 e 98-*bis*, rispettivamente:

- una regolazione agevolata delle imposte in scadenza lo scorso 20 agosto 2020;
- una modifica dell'originario termine di versamento del secondo acconto delle imposte derivanti da dichiarazione.

Di seguito un'analisi in dettaglio dei 2 provvedimenti.

Proroga versamento secondo acconto

L'articolo 98, Decreto Agosto stabilisce la proroga al 30 aprile 2021 del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, ovvero per il 2020 nel caso di soggetti il cui anno di imposta corrisponda all'anno solare.

Versamento del secondo acconto	30 aprile 2021

La proroga, tuttavia, non è automatica ma spetta al verificarsi di 2 requisiti che devono ricorrere in capo al contribuente:

- esercizio di una attività economica per la quale sia stato approvato un Isa;
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro.

Potranno, pertanto, usufruire di tale proroga:

1. gli eserciti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro;
2. i soggetti che applicano il regime forfetario (L. 190/2014);
3. i soggetti che applicano il regime di vantaggio (D.L. 98/2011);
4. i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa;
5. i soci di società di persone e di capitali trasparenti solo se il soggetto partecipato ricada nel caso 1 della presente elencazione (e, in questo caso, la diminuzione di fatturato va ricercata in capo al soggetto partecipato stesso).

Sono esclusi dal differimento i contribuenti titolari di soli redditi agrari.

In merito al confronto di fatturato tra il 2019 e il 2020 si rendono applicabili tutti i **chiarimenti** già forniti dall'Agenzia delle entrate in merito alle agevolazioni ricevute nei mesi precedenti a seguito di riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Proroga dei versamenti da dichiarazione

Sempre nel Decreto Agosto l'articolo 98-*bis,* introdotto in sede di conversione in legge, prevede la regolarizzazione agevolata degli omessi o insufficienti versamenti dei saldi e degli acconti scaduti lo scorso 20 agosto 2020.

Secondo la nuova previsione la regolarizzazione potrà avvenire versando le imposte entro il prossimo 30 ottobre con la maggiorazione dello 0,8%, ma solo nel caso in cui il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Scadenza regolazione agevolata	**30 ottobre 2020**
Maggiorazione	0,8%
Condizione *sine qua non*	diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019

Potranno usufruire di tale proroga:

1. gli esercenti attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro;
2. i soggetti che applicano il regime forfetario (L. 190/2014);
3. i soggetti che applicano il regime di vantaggio (D.L. 98/2011);
4. i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa;
5. i soci di società di persone e di capitali trasparenti solo se il soggetto partecipato ricada nel caso 1 della presente elencazione (ed in questo caso la diminuzione di fatturato va ricercata in capo al soggetto partecipato.

In merito al confronto di fatturato tra il 2019 e il 2020 si rendono applicabili tutti i **chiarimenti** già forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito ai casi di agevolazioni ricevute nei mesi precedenti a seguito di riduzione del fatturato o dei corrispettivi.

Di seguito una sintesi dei casi di applicazione o disapplicazione della regolarizzazione agevolata:

Contributi fissi artigiani e commercianti	Sì (valutando il requisito della diminuzione del fatturato o dei

	corrispettivi con riferimento all'impresa per la quale sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione)
Contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività agricole titolari dei soli redditi agrari	No
Saldo e primo acconto contributi Inps artigiani e commercianti	No